

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3513 del 21/06/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIOZZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA - USO: RICREATIVO - CONCESSIONARI: ZONA ADDESTRAMENTO CANI "I SENTIERI DEL LURETTA" E AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA "REZZANELLO" - PRATICA: 33759/2023 - PROCEDIMENTO: PC10T0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3635 del 21/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIOZZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA - USO: RICREATIVO - CONCESSIONARI: ZONA ADDESTRAMENTO CANI "I SENTIERI DEL LURETTA" E AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA "REZZANELLO" - PRATICA: 33759/2023 - PROCEDIMENTO: PC10T0034.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- la Legge 05/01/1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche";
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II "Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l’atto n. 323 del 23/01/2019 con il quale è stata rinnovata all’Associazione di Promozione Sociale “I sentieri della Regola” (C.F. e P.IVA: 91098670330), la concessione per l’occupazione di area demaniale del Torrente Luretta ubicata in Comune di Piozzano (PC), Località Molino Calcagni ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune fronte parte mappale 130 del foglio 32, per uso ricreativo con struttura amovibile di 72 m² semplicemente appoggiata, con scadenza il 31/12/2023 (Procedimento PC10T0034);

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 160862 in data 22/09/2023 (integrata con successiva nota acquisita al protocollo ARPAE con il n. 165038 in data 29/09/2023), con la quale Azienda Faunistica Venatoria “Rezzanello” (C.F.: BSONDR83T12G535N) e Zona Addestramento Cani “I Sentieri del Luretta” (C.F.: MGNMRS63A43G535R), hanno chiesto, nei termini, il rinnovo con cambio titolarità a proprio favore del sopracitato atto n. 323/2019;

PRESO ATTO che l’istanza di cambio di titolarità sopracitata (assunta al protocollo ARPAE con il n. 160862 in data 22/09/2023), è corredata da:

- nota di rinuncia a far data dal 31/12/2023 dell’Associazione “I Sentieri della Regola” alla concessione Codice PC10T0034;

- copia del verbale del Consiglio Direttivo dell'Associazione "I Sentieri della Regola" da cui si evince la volontà della medesima Associazione di non proseguire nella propria attività convenendo di cedere la stessa ad Azienda Faunistica Venatoria "Rezzanello" e a Zona Addestramento Cani "I Sentieri del Luretta" che hanno uguale finalità di promozione del territorio senza scopo di lucro;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 25/10/2023 sul BURERT (parte seconda) n. 293 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 51544 in data 18/03/2024);

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024 compreso;
- i richiedenti hanno corrisposto le spese istruttorie;
- a titolo di deposito cauzionale in data 09/02/2018 è stata versata la somma pari ad € 250,00 dal precedente concessionario (che ha dichiarato, con nota assunta al protocollo ARPAE n. 160862 in data 22/09/2023 di rinunciare alla restituzione a favore dei nuovi concessionari);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Azienda Faunistica Venatoria "Rezzanello" (C.F.: BSONDR83T12G535N) e alla Zona Addestramento Cani "I Sentieri del Luretta" (C.F.: MGNMRS63A43G535R), il rinnovo con il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 323 del 23/01/2019 all'Associazione "I Sentieri della Regola" (C.F. e P.Iva: 91098670330) per l'occupazione di porzione di area demaniale di 72 m² di superficie, con una tettoia amovibile destinata ad uso ricreativo, ubicata in Comune di Piozzano (PC), in Località Molino Calcagni, sponda sinistra del Torrente Luretta, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 32, fronte mappale 130/p, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Procedimento: PC10T0034);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 15/06/2024;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini

ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- la presente concessione è rilasciata in solido all'Azienda Faunistica Venatoria "Rezzanello" (C.F.: BSONDR83T12G535N) e alla Zona Addestramento Cani "I Sentieri del Luretta" (C.F.: MGNMRS63A43G535R), conseguentemente qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione l'altra sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli obblighi relativi;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Azienda Faunistica Venatoria "Rezzanello" (C.F.: BSONDR83T12G535N) e alla Zona Addestramento Cani "I Sentieri del Luretta" (C.F.: MGNMRS63A43G535R), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC10T0034.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di 72 m² di superficie, con una tettoia amovibile destinata ad uso ricreativo, ubicata in Comune di Piozzano (PC), in Località Molino Calcagni, sponda sinistra del Torrente Luretta, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 32, fronte mappale 130/p, come da elaborato planimetrico allegato

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **218,97**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione

di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 51544 del 18/03/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



I sottoscritti, in qualità di legali titolari rispettivamente di Azienda Faunistico Venatoria “Rezzanello” (C.F.: BSONDR83T12G535N) e Zona Addestramento Cani “I sentieri del Luretta” (C.F.: MGNMRS63A43G535R), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 15/06/2024, firmato per accettazione, dai titolari delle concessionarie.

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a. Arpae-Sac Piacenza

Via XXI Aprile n° 48

29121 Piacenza

pec: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Comune di Piozzano

comune.piozzano@sintranet.legalmail.it

ZAC – Zona di addestramento cani

“I Sentieri del Luretta”

silvia.gazzola@pec.agritel.it

AFV “Rezzanello”

abos83@alice.it

Oggetto: RICHIESTA PARERE - L.R. 7/2004 – Richiesta di cambio di titolarità e rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del torrente Luretta in comune di Piozzano, località Molino Calcagni per uso ricreativo con strutture semplicemente appoggiate. Identificazione catastale: fronte foglio 32 mappale 130 comune di Piozzano. Procedimento codice PC10T0034 – Pratica 33759/2023

Richiedenti: Marisa Magnani Legale Rappresentante ZAC “ Sentieri del Luretta” – Bosi Andrea Legale Rappresentante AFV “ Rezzanello”.

Parere idraulico di competenza.

Premesso che:

- il torrente Luretta risulta corso d'acqua pubblico, censito come tale al n° 293 nell'elenco acque pubbliche della Provincia di Piacenza, dalla confluenza alla sorgente;
- con nota in data 22/02/2024 protocollo 9631.E ARPAE-SAC ha richiesto a questo Servizio il parere idraulico di competenza relativo al cambio di titolarità e rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del torrente Luretta in comune di Piozzano, località Molino Calcagni per uso ricreativo con strutture semplicemente appoggiate;

Considerata

- la documentazione allegata alla richiesta di concessione;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Preso atto

- della presenza, in corrispondenza dell'area oggetto di concessione, di strutture a destinazione ricreativa avente caratteristiche di amovibilità in quanto semplicemente appoggiate al terreno;

Vista

- il **R.D. 523/1904**;
- la **L.R. 7/2004** e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la **L.R. 13/2015**, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- la **D.G.R. 2242 del 28/12/2009**, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-Romagna, in base alla quale l'ARSTPC è competente per il bacino del torrente Tidone fino al ponte SP10 (località Ponte Tidone);
- la pianificazione di settore;

Espletato il sopralluogo dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 14/03/2024, durante il quale è stata presa visione dei luoghi con particolare riguardo alle strutture temporanee utilizzate per uso ricreativo ed ubicate in corrispondenza di sedime demaniale consistente in un terrazzo alluvionale in sponda sinistra del torrente Luretta che, per ragioni di natura planimetrica ed altimetrica, non risulta far parte della sezione di alveo attivo interessato dal deflusso delle acque del corso d'acqua, sulla base di quanto sopra si rilascia, ai sensi **dell'articolo 19 comma 5 L.R. 13/2015** ed ai soli fini idraulici, ai sensi del **RD 523/1904**,

parere idraulico favorevole

alla richiesta di cambio di titolarità e rinnovo della concessione del sedime demaniale sito in località Calcagni sul torrente Luretta di Monteventano, identificabile catastalmente a fronte del mappale 130 foglio 32 del NCT del comune di Piozzano - intestatari ZAC " I sentieri del Luretta" e AFV " Rezzanello " - secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle eventuali opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione (ordinaria/straordinaria) del sedime demaniale oggetto di concessione, anche per effetto di danni connessi a fenomeni di piena o variazioni del fondo alveo.

Art. 2. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;

- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 3. - La sicurezza dei manufatti amovibili (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questa Agenzia non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 4. - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei manufatti amovibili e di eventuali ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

Art. 5. - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Agenzia dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 6. - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

Art. 7. - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali nel tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 8. - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

Art. 9. - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno dell'area demaniale concessa, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

Art. 10. – È vietata l'implementazione con strutture fisse che possano ridurre l'officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

Art. 11. – È vietata la movimentazione di terreno senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente, rispetto a quanto previsto in ambito di intervento di messa in sicurezza.

Si evidenzia, inoltre, che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da possibile evento metereologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al soggetto richiedente adottare le misure idonee alla gestione in sicurezza dell'area.

Cordiali saluti

Arch. Cristian Ferrarini
(firmato digitalmente)

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.